

# **LEGGE DI BILANCIO 2026 & DECRETI COLLEGATI**

A cura di:  
**Gianfranco COSTA – Alessandro Tatone - Federico CAMANI**  
**Aggiornata al 19/1/2026**

# IRPEF, CEDOLARE SECCA E FLAT TAX

- È ridotta dal 35% al **33%** la seconda aliquota **dell'IRPEF**
- Pertanto, **dal periodo d'imposta 2026**, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF		
Scaglioni	2025	2026
Fino a 28.000 €	23%	23%
Tra 28.000 e 50.000 €	35%	<b><u>33%</u></b>
Oltre 50.000 €	43%	43%

In sintesi, i contribuenti che dichiarano un reddito imponibile:

- fino a 28.000 € = **nessun beneficio**
- oltre 28.000 € = i benefici saranno via via **crescenti** sino ad arrivare a un **massimo risparmio di imposta pari a 440 €**
  - $22.000 \times 35\% = 7.700$  (ante modifica)
  - $22.000 \times 33\% = 7.260$  (post modifica)

REDDITO IMPONIBILE	IRPEF LORDA (2025)	IRPEF LORDA (2026)	DIFFERENZA
28.000,00	6.440,00	6.440,00	0,00
29.000,00	6.790,00	6.770,00	-20,00
30.000,00	7.140,00	7.100,00	-40,00
31.000,00	7.490,00	7.430,00	-60,00
32.000,00	7.840,00	7.760,00	-80,00
33.000,00	8.190,00	8.090,00	-100,00
34.000,00	8.540,00	8.420,00	-120,00
35.000,00	8.890,00	8.750,00	-140,00
36.000,00	9.240,00	9.080,00	-160,00
37.000,00	9.590,00	9.410,00	-180,00
38.000,00	9.940,00	9.740,00	-200,00
39.000,00	10.290,00	10.070,00	-220,00
40.000,00	10.640,00	10.400,00	-240,00
41.000,00	10.990,00	10.730,00	-260,00
42.000,00	11.340,00	11.060,00	-280,00
43.000,00	11.690,00	11.390,00	-300,00
44.000,00	12.040,00	11.720,00	-320,00
45.000,00	12.390,00	12.050,00	-340,00
46.000,00	12.740,00	12.380,00	-360,00
47.000,00	13.090,00	12.710,00	-380,00
48.000,00	13.440,00	13.040,00	-400,00
49.000,00	13.790,00	13.370,00	-420,00
50.000,00	14.140,00	13.700,00	-440,00
200.000,00	78.640,00	78.200,00	-440,00
201.000,00	79.070,00	79.070,00	0,00

Per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 200.000 €**:

- la **detrazione spettante è ridotta di 440 €** per:
1. gli **oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%** dal Tuir o da altra disposizione fiscale, **escluse le spese sanitarie** di cui all'art. 15, co. 1, lett. c);
  2. le **erogazioni liberali in favore dei partiti politici** di cui all'art. 11 del DL 148/2013, per le quali spetta la detrazione del 26%;
  3. i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, co. 4, 5° periodo, DL 34/2020, per i quali spetta la detrazione del 90%.

## A. Sono salve le detrazioni previste per:

1. familiari a carico;
2. canoni di locazione;
3. interventi recupero edilizio (art. 16-bis, TUIR);
4. interventi riqualificazione energetica e sisma-bonus (DL 63/2013)

Per alcune di queste  
si ricalcola con redditi  
superiori a € 75.000

## B. La determinazione del reddito complessivo:

1. NON tiene conto dell'abitazione principale e relative pertinenze
2. Si tiene conto del reddito effettivo, per chi ha aderito al **CPB**

## Per il 2026:

a. **incrementi contrattuali**

b. sottoscritti dal **01/01/2024** al **31/12/2026**

c. ma **erogati nel 2026**

sono assoggettati a

– **imposta sostitutiva del 5%**

Se erogati a:

- **lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025, NON superiore a 33.000 €**



Solo per il 2025:

**A. premi di risultato**

B. somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa

nel limite di

**A. 3.000 €**

**B. 4.000 €**, se l'impresa coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Se erogati a:

➤ **lavoratori dipendenti del settore privato** con reddito, nell'anno precedente a quello di percezione, **NON superiore a 80.000 €**

➔ **hanno goduto della detassazione dal 10% al 5%**

## Per il 2026-2027:

**A. premi di risultato**

B. somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa

nel limite di

**A. 5.000 €**

Se erogati a:

- **lavoratori dipendenti del settore privato** con reddito, nell'anno precedente a quello di percezione, **NON superiore a 80.000 €**

**Potranno godere della detassazione dal 5% al 1%**

## Per il 2026:

- a. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.lgs. 66/2023 e dei CCNL;
- b. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- c. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL

### Se erogati a:

- lavoratori **dipendenti del settore privato con reddito complessivo 2025 non superiore a € 40.000**

- sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 €

**Sono esclusi i lavoratori settore turistico (dia seguente)**

## Per il 2026:

### settore:

- a. somministrazione di alimenti e bevande
- b. comparto turistico e termale

### ore lavoro:

- **lavoro straordinario festivo o notturno**

### Se erogati a:

- **lavoratori dipendenti del settore privato con reddito**  
**2025 non superiore a 40.000 €**

**E' riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari**  
**al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro festivo o notturno,**  
**su richiesta del lavoratore**

L'art. 51, co. 2, lett. c), TUIR dispone che:

**A. il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del reddito del lavoratore:**

- a) fino all'importo giornaliero di **4 €**, quando cartacei;
- b) fino all'importo di **8 €**, se elettronici

**Per il 2026:**

- a) **SOLO per i buoni pasto elettronici**, il valore è aumentato **da 8 a 10 €** (tale valore non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario)
- b) buoni pasto cartacei, valore fisso a 4 €

## Anche per il 2026:

- a favore di **coltivatori diretti / IAP** è stata disposta l'**esenzione IRPEF** (totale o parziale) dei redditi dominicali e agrari **fino a 15.000 €**

Redditi dominicali e agrari	Concorrenza al reddito complessivo
Fino a 10.000 €	0%
Tra 10.000 e 15.000 €	50%
Oltre 15.000 €	100%

- Sono **escluse** dall'agevolazione le **società di persone, SRL e cooperative aventi la qualifica di società agricole** ex art. 2, D.lgs. 99/2004, **che hanno esercitato l'opzione** di cui all'art.1, co. 1093, L. 296/2006 per la **determinazione del reddito su base catastale** ai sensi dell'art. 32, TUIR

## Si definiscono locazioni brevi:

*“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, ivi **inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali**, **stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa**, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare»*

## Dal 2021 al 2025:

- a. la soglia max. di appartamenti compatibile con la locazione breve era di **4 immobili**;
- b. a partire da 5 appartamenti, scattava la **presunzione di imprenditorialità**, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, etc.

## Per il 2026:

- i. la soglia max. di appartamenti compatibile con la locazione breve è di 2 immobili
- ii. a partire da 3 appartamenti, **scatta la presunzione di imprenditorialità**, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, etc.



**Dal 2026**, per le locazioni brevi assoggettate a **cedolare secca**, sarà possibile optare per le seguenti aliquote:

- A. 21%** solo su 1 unità immobiliare locata
- B. 26%** sulla 2^ unità immobiliare locata
- C. in caso di 3 o più appartamenti**, si **fuoriesce** dalla disciplina agevolativa **e si applica il reddito d'impresa**
  - ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" (c.d. "4+4" o "3+2").
  - se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, **si considera 1 solo appartamento**
  - per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni)

## Situazioni particolari

1. Soggetto proprietario di 3 immobili
  - 2 sono locazioni brevi
  - 1 è una locazione superiore a 30 giorni (ordinaria)

In questo caso **non** c'è obbligo di partita IVA

2. Soggetto proprietario di 3 immobili
  - 2 sono situati in Italia ed in locazione breve
  - 1 è situato in Francia

Siccome il terzo immobile è in Francia e genera redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. f) **esclude** dall'obbligo di partita IVA

- Le **persone fisiche** (e, su richiesta, i loro **familiari**) che **trasferiscono la residenza fiscale in Italia**,
  - in relazione ai **redditi prodotti all'estero**
  - possono assolvere l'IRPEF e relative addizionali, mediante il pagamento di una ***flat tax***
  - a prescindere dall'importo dei redditi percepiti

Fino al 2025:

- *flat tax* 200.000 € + 25.000 € per ogni familiare

**Dal 2026:**

- *flat tax* 300.000 € + 50.000 € per ogni familiare

## Condizioni:

1. **trasferiscono la propria residenza in Italia** ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR
2. **NON siano state fiscalmente residenti in Italia**, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, **per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione

## Esenzioni:

1. compilazione quadro RW
2. versamento IVIE e IVAFE

**Durata: max 15 anni**

# BONUS EDILI

## Circolare 8/E/2025 ADE

Con la Circolare 8/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1. proprietari / titolari di un diritto reale di godimento (50%):
  - A. i titolari del diritto di **usufrutto, uso, abitazione**
  - B. i titolari della **nuda proprietà e della proprietà superficiaria**
2. altri casi (36%):
  - A. il **familiare convivente** del proprietario (NON titolare di un diritto reale di godimento)
  - B. il **detentore** dell'immobile

Le nuove misure sono **applicabili a tutte le tipologie di interventi agevolati**, compresi quelli sulle parti comuni condominiali

Il co. 8-sexies all'art. 119 DL 34/2020, riconobbe la **facoltà**:

- a partire **dal periodo d'imposta 2023**
- per le **spese sostenute dal 1.1.2023 al 31.12.2023**
- la ripartizione della detrazione in **10 quote annuali** di pari importo
- tramite una **dichiarazione dei redditi integrativa** da presentare entro il 31/10/2025

**10 quote annuali di pari importo**

# BONUS EDILI

**Familiare convivente del proprietario:** La convivenza non crea diritti reali.

Solo l'atto notarile trasforma il familiare convivente in soggetto agevolato al 50%:

FATTISPECIE	PERCHÉ NON BASTA
Convivenza anagrafica	Non è diritto reale
Comodato d'uso gratuito	È solo detenzione
Contratto di locazione	È solo detenzione
Scrittura privata non registrata	Non costituisce diritto reale
Autocertificazione	Irrilevante fiscalmente

- ☐ Per passare dal 36% al 50% il familiare convivente **deve diventare titolare di un diritto reale tramite atto notarile** di usufrutto / uso / abitazione

SOLUZIONE	CHI DIVENTA TITOLARE	EFFETTO GIURIDICO
Costituzione del diritto di usufrutto (gratuito o oneroso)	Familiare convivente = usufruttuario	Diritto reale pieno di godimento dell'immobile
Costituzione del diritto di uso	Familiare convivente = titolare del diritto di uso	Diritto reale limitato ai bisogni del titolare e della famiglia
Costituzione del diritto di abitazione	Familiare convivente = titolare del diritto di abitazione	Diritto reale di abitare l'immobile (no locazione)
Donazione della nuda proprietà	Familiare = nudo proprietario	Diritto reale di proprietà (anche se limitato)
Costituzione proprietà <sup>24</sup> superficiaria	Familiare = superficiario	Diritto reale di costruire o mantenere la costruzione



# TETTO MAX DETRAZIONI

1. Per le **spese sostenute dal 01.01.2025**,
  2. per i soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 €**,
  3. l'art. 16-ter, TUIR prevede che l'ammontare massimo di **spese detraibili** varia in base alla composizione del **nucleo familiare** del contribuente
- Pertanto, a decorrere **dalle spese per bonus edili sostenute dal 2025**, la detrazione spetta fino al raggiungimento del **limite massimo di spesa consentito**

## N.B.

1. Non rilevano le **spese sostenute fino al 31.12.2024**
2. Non è applicabile **la riduzione di 440 €** disposta dal nuovo co. 5-bis, art. 16-ter TUIR (SOLO per redditi oltre 200.000 €)

# TETTO MAX DETRAZIONI

➤ L'ammontare massimo di **spese e oneri detraibili** è calcolato come segue:

**1. moltiplicando l'importo base** determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente **per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscalmente.

➤ **L'importo base** è pari a:

**A. 14.000 €** se il reddito complessivo è maggiore di 75K ma inferiore a 100K

**B. 8.000 €** se il reddito complessivo è maggiore di 100K

➤ **Il coefficiente** è pari a:

- **0,50 →** NO figli a carico;
- **0,70 →** 1 figlio fiscalmente a carico;
- **0,85 →** 2 figli fiscalmente a carico;
- **1 →** 3 o più figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.

# TETTO MAX DETRAZIONI

1. Per i soggetti con un **reddito complessivo tra 75K e 100K** l'ammontare max di **spese detraibili** è pari a:
  - **14.000 €** con 3 o più figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico;
  - **11.900 €** con 2 figli fiscalmente a carico;
  - **9.800 €** con 1 figlio fiscalmente a carico;
  - **7.000 €** senza figli fiscalmente a carico.
2. Per i soggetti con un **reddito complessivo superiore a 100K** l'ammontare max di **spese detraibili** è pari a:
  - **8.000 €** con 3 o più figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico;
  - **6.800 €** con 2 figli fiscalmente a carico;
  - **5.600 €** con 1 figlio fiscalmente a carico;
  - **4.000 €** senza figli fiscalmente a carico.

## TETTO MAX DETRAZIONI

- Sono **escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese**, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:
  - a) le **spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir;
  - b) le **somme investite nelle startup innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
  - c) le **somme investite nelle PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2<sup>a</sup> parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015.
- Per i **bonus edili**, la cui detrazione è ripartita in più annualità,
  - **rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno**

# TETTO MAX DETRAZIONI

**ESEMPIO** art. 16-ter TUIR (spese dal 01.01.2025):

Reddito complessivo: 80.000 €. - 2 figli fiscalmente a carico:

Limite di spesa: 14.000 € × 0,85 = 11.900 €

Voce	Importo (€)	Regime fiscale	Spesa ammessa	Aliquota	Detrazione (€)
Spese sanitarie	2.000	Escluse dal limite	2.000	19%	380
Ristrutturazione edilizia (quota annua)	9.600	Nel limite art. 16- ter	9.600	50%	4.800
Spese funebri	1.500	Nel limite art. 16- ter	1.500	19%	285
Sport figli	2.500	Nel limite art. 16- ter	800	19%	152
Assicurazione vita	500	Nel limite art. 16- ter	0	19%	0
<b>Totale spese nel limite</b>	<b>14.100</b>		<b>11.900</b>		<b>5.237</b>
		<b>TOTALE DETRAZIONI SPETTANTI</b>			<b>5.617 €</b>

# TETTO MAX DETRAZIONI

**ESEMPIO** art. 16-ter TUIR (spese dal 01.01.2025):

Reddito complessivo: 120.000 €. - 3 figli fiscalmente a carico:

Limite di spesa: 8.000 € × 1 = 8.000 €

Voce	Importo (€)	Regime fiscale	Spesa ammissibile	Aliquota	Detrazione (€)
Spese sanitarie	2.000	Escluse dal limite	2.000	19%	380
Ristrutturazione edilizia (quota annua)	9.600	Nel limite art. 16-ter	8.000	50%	4.000
Spese funebri	1.500	Nel limite art. 16-ter	-	19%	-
Sport figli	2.500	Nel limite art. 16-ter	-	19%	-
Assicurazione vita	500	Nel limite art. 16-ter	-	19%	-
<b>Totale spese nel limite</b>	<b>14.100</b>		<b>11.900</b>		<b>4.000</b>
		<b>TOTALE DETRAZIONI SPETTANTI</b>			<b>4.380 €</b>

## Ristrutturazione edilizia

La detrazione prevista per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** (art. 16-bis, TUIR) spetta per le spese documentate, sostenute nell'anno **2025**, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al

- **50%** delle spese sostenute dal **titolare del diritto di proprietà** o diritto reale di godimento sulla **abitazione principale**;
  - **36%** negli **altri casi**.
- Ammontare complessivo delle spese **non superiore a 96.000 € per unità immobiliare**

## MISURE CONFERMATE ANCHE PER IL 2026

**Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con **caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

## **Ecobonus**

La detrazione prevista per gli interventi **Ecobonus** (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta per le spese documentate, sostenute nell'anno **2025**, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- **50%** delle spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sulla **abitazione principale**;
- **36%** negli **altri casi**.

## **MISURE CONFERMATE ANCHE PER IL 2026**

**Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con **caldaihe uniche alimentate a combustibili fossili**.



## **Sismabonus**

La detrazione **sismabonus** (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies DL 63/2013) spetta per le spese documentate, sostenute nell'anno **2025**, nella **misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati** pari al:

- **50%** delle spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento sulla **abitazione principale**;
  - **36%** negli **altri casi**.
- Ammontare complessivo delle spese **non superiore a 96.000 € per unità immobiliare**

**MISURE CONFERMATE ANCHE PER IL 2026**

## **Bonus mobili**

Ai contribuenti è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di:

1. **mobili**
2. **grandi elettrodomestici** *di classe non inferiore alla «A» per i forni, «E» per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, «F» per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica*
  - A. finalizzati **all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**
  - B. limite di **spesa detraibile di 5.000 €** (previsto già per il 2025)
  - C. per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** che siano **iniziati a partire dal 01/01 dell'anno precedente**
    - **spese 2026, inizio lavori dal 1/1/2025**

**MISURE CONFERMATE ANCHE PER IL 2026**

## **Barriere architettoniche**

Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente **scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici** che rispettano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89

**A. Detrazione 75%** per le spese sostenute fino al 31/12/2025

**MISURE NON CONFERMATE PER IL 2026**



# BONUS EDILI

## Superbonus

- In relazione al **super-bonus**, per le spese sostenute nel **2025** la situazione, ad oggi, può essere così schematizzata:

SOGGETTO	% detrazione spese 2025
A. Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); B. Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4)	65%
Persone fisiche su singole unità immobiliari	--
Onlus, ODV e APS	110%
IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa	--
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza	110%
Acquisto case antisismiche (c.d. "Super-sismabonus acquisti")	--

2026

## **Superbonus «casi particolari» 2026**

1. Immobili colpiti dagli eventi sismici in **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e il 24.8.2016** va considerata la proroga riconosciuta dall'art. 4, DL n. 95/2025, al ricorrere delle **specifiche condizioni previste**, che consente di fruire della **detrazione del 110% anche per le spese 2026**
2. Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.8.2016, il 26-30.10.2016 e il 18.1.2017**, per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza** e le istanze / dichiarazioni sono state presentate **prima del 30.03.2024**
  - i Commissari straordinari, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un **incremento del contributo per la ricostruzione**, nei limiti delle risorse disponibili.
  - l'incremento del contributo alla ricostruzione ha il fine di **coprire le spese che eccedono il contributo concedibile per la ricostruzione** privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi

# BONUS EDILI

BONUS	NOVITÀ	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<b>Bonus «CASA»</b>	Dal 01.01.2025, <b>non è possibile fruire del bonus</b> per le spese sostenute per interventi di <u>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili</u>		
<b>Anno 2026</b>	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su <b>abitazione principale*</b>	50%	96.000 €
	altri casi	36%,	96.000 €.
<b>Anno 2027</b>	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su <b>abitazione principale*</b>	36%,	96.000 €.
	altri casi	30%,	96.000 €.
<b>*ATTENZIONE:</b> sono quindi <b>esclusi dalla maggior percentuale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i detentori (inquilini/comodatori)</li> <li>✓ i <u>familiari conviventi</u></li> </ul>			

# BONUS EDILI

BONUS	NOVITÀ	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<b>Bonus MOBILI</b>	<p>Proroga per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>mobili e grandi elettrodomestici</b> destinati ad arredare un immobile <u>oggetto di ristrutturazione</u> di <b>classe non inferiore</b> alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A per i forni,</li> <li>✓ E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,</li> <li>✓ F per i frigoriferi e i congelatori</li> </ul> </li> </ul>	50%	5.000 €

# BONUS EDILI

BONUS	NOVITÀ	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<b>ECO-BONUS</b> (comprese tutte le tipologie di interventi agevolati, anche sisma-eco-bonus)	Dal 01.01.2025, <b>non è possibile fruire dell' Ecobonus</b> per le spese sostenute per interventi di <u>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili</u>		
<b>Anno 2026</b>	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su <b>abitazione principale*</b>	50%	Variabile a seconda dell'intervento
	altri casi	36%	
<b>Anno 2027</b>	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su <b>abitazione principale*</b>	36%	Variabile a seconda dell'intervento
	altri casi	30%	
<b>*ATTENZIONE:</b> sono quindi <b>esclusi dalla maggior percentuale:</b> ✓ i detentori (inquilini/comodatari) ✓ i <u>familiari conviventi</u>			



# BONUS EDILI

BONUS	NOVITA'	DETRAZIONE	TETTO SPESA
<b>SISMA-BONUS</b> (incluso Sisma-bonus acquisti)	Relativi all'adozione di <b>misure antisismiche</b> con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici. Possono comprendere il <b>salto di 1-2 classi</b> , senza maggiorazione di detrazione.		
<b>Anno 2026</b>	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su <b>abitazione principale*</b>	50%	96.000 €
	altri casi	36%	96.000 €
<b>Anno 2027</b>	Proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi su <b>abitazione principale*</b>	36%	96.000 €
	altri casi	30%	96.000 €
<b>*ATTENZIONE:</b> sono quindi <b>esclusi dalla maggior percentuale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i detentori (inquilini/comodatori)</li> <li>✓ i <u>familiari conviventi</u></li> </ul>			

# REGIME FORFETARIO

## L. 190/2014

- Il regime forfetario **NON** è applicabile da coloro che, nell'anno precedente, realizzano **redditi da lavoro dipendente** e assimilati (artt. 49 e 50 TUIR) **superiori a 30.000 € lordi**
1. Per il 2025: soglia innalzata a 35.000 €
  2. Per il 2026: soglia confermata a 35.000 €

**Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025**

# **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E TRASFORMAZIONE IN S.S. ESTROMISSIONE AGEVOLATA**

1. Soggetti: **SNC - SAS - SRL - SPA - SAPA**
2. Scadenza: **entro il 30.09.2026**
3. Beni oggetto di assegnazione/cessione agevolata:
  - I. **IMMOBILI** (diversi dagli strumentali per destinazione)
  - II. **MOBILI iscritti in pubblici registri**, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa

Si può fruire delle disposizioni agevolate a condizione che:

- A. **tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci al 30.09.2025**
- B. ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2025

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni** e che **entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici**

## Tassazione società:

1. Sulla  **differenza**  tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica **un'imposta sostitutiva** nella misura del:
  - 8%
  - 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione
2. Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**



## Tassazione società:

3. Relativamente agli **immobili** la società può richiedere che **il valore normale sia determinato su base catastale**
  - ossia applicando alla **rendita catastale rivalutata** i **moltiplicatori** in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86
4. In caso di **cessione agevolata**, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il **corrispettivo della cessione NON può essere inferiore:**
  - al **valore normale** del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir,oppure
  - al **valore catastale**

## Tassazione soci di SRL/SPA/SAPA

1. Indipendentemente dall'importo delle riserve distribuite, il **dividendo percepito in natura** ed imponibile per il socio deve essere quantificato **in misura pari**:
  - a) al **valore normale o catastale** utilizzato dalla società ai fini della determinazione della base imponibile,
  - b) al netto dell'importo già assoggettato a imposta sostitutiva**

In altre parole:

- a) l'importo **già assoggettato a imposta sostitutiva** in capo alla società **NON è imponibile per il socio**;
- b) la **restante parte è imponibile secondo le regole ordinarie**



## Tassazione soci di SRL/SPA/SAPA

2. la **tassazione dei dividendi** varia in funzione della contropartita dell'operazione:
- a) utilizzo di **riserve di utili** viene considerato come **distribuzione di dividendi** e tassato come tale (es. 26%), **al netto dell'importo già assoggettato a imposta sostitutiva**
  - b) utilizzo di **riserve di capitale**, il socio **NON** subisce alcuna **imposizione** fino a concorrenza del valore della sua partecipazione
  - c) utilizzo di **riserve in sospensione d'imposta affrancate al 13%** **non genera dividendi tassabili in capo al socio**, in virtù dell'effetto «liberatorio» e definitivo

## Tassazione soci di SNC/SAS:

1. i soci di società di persone **NON** subiscono **ulteriore tassazione** in quanto la tassazione in capo alla società è già riversata sui soci ed è liberatoria e definitiva

## Riserve:

- A. le **riserve in sospensione** annullate e affrancate al 13% hanno effetto «**liberatorio**»
- l'importo assoggettato a imposta sostitutiva
- non è imponibile per il socio,
  - né riduce il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione,
- in quanto l'imposta ha effetto **definitivo e liberatorio** per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione
- B. è **disapplicato, nei confronti dei soci, l'art. 47 co. 1 del TUIR**, che contiene la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali

## Esempio: annullamento **riserva di capitale**

1. capitale sociale 100.000,
2. riserve di capitale 200.000
3. riserve di utili 300.000
4. la società assegna un **bene per un valore di 250K**
5. plusvalenza tassata all'8% = 50.000

Regola generale		<u>Deroga</u>	
Si presume che i 200K (250-50) provengano interamente dalle <b>riserve di utili</b>	<u>Tassazione</u> 26% su 200K = 52K	I 200K (250-50) assegnati sono trattati come « <b>restituzione</b> » di <b>riserve di capitale</b> disponibili	<b><u>NO tassazione</u></b>

## Esempio: annullamento **riserva di utili**

1. capitale sociale 100.000,
2. riserve di utili 300.000
3. la società assegna un **bene per un valore di 250K**
4. plusvalenza tassata all'8% = 50.000

Regola generale		<u>Deroga</u>	
Si presume che i 200K (250-50) provengano interamente dalle <b>riserve di utili</b>	<u>Tassazione</u> 26% su 200K = 52K	I 200K assegnati sono trattati come <b>riserve di utili</b> disponibili	<u>Tassazione</u> 26% su 200K = 52K

## Esempio: annullamento **riserve misto**

1. capitale sociale 20.000,
2. riserve di capitale 80.000
3. riserve di utili 200.000

Secondo l'Agenzia delle Entrate (cm 40/2022 e 26/2016, occorre separare gli effetti in proporzione alla natura delle riserve annullate)

4. la società assegna un **bene per un valore di 100K**
5. plusvalenza tassata all'8% = 10.000
6. la **società riduce** riserve di capitale per 80K e ris. di utili per 20K

Regola generale		<u>Deroga</u>	
Si presume che i 90K (100-10) provengano interamente dalle <b>riserve di utili</b>	<u>Tassazione</u> 26% su 90K = <b>23K</b>	I 90K (100-10) assegnati sono trattati per 2/10 come riserve di utili e per 8/10 come riserve di capitale	<u>Tassazione</u> 26% su 18K = <b>4.680</b>

## Costo fiscale della partecipazione:

1. nel caso in cui siano restituite **riserve di capitale** occorre applicare l'art. 47 co. 5 del TUIR
2. con la distribuzione, **si riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**, ed emerge materia imponibile solo nel caso in cui tale costo diventi negativo (c.d. sottozero)
3. il costo fiscale della partecipazione (CFP) è così rideterminato (si continua rispetto all'esempio della slide precedente):

ALFA SRL UNIPERSONALE	Caso 1
Costo iniziale	100.000
8/10 Plusvalenza assoggettata 8%	8.000 (8/10 di 10K)
<b><u>Tot. provvisorio</u></b>	<b><u>108.000</u></b>
8/10 Valore di assegnazione	80.000 (8/10 di 100K)
<b>Importo da tassare</b>	-

## Quando conviene la trasformazione in s.s.

DESCRIZIONE	CON RISERVA AFFRANCATA	SENZA RISERVA AFFRANCATA
Valore di assegnazione dei beni	1.000.000	1.000.000
Costo fiscale dei beni	600.000	600.000
Plusvalenza generata	400.000	400.000
Riserva in sospensione	200.000	200.000
Imposta sostitutiva (13% sulla riserva in sospensione)	26.000	-
Imposta su riserva in sospensione IRES non affrancata (24%)	-	48.000
Valore Riserva affrancata	174.000	
Valore Riserva non affrancata	-	152.000
Distribuzione riserva affrancata ai soci (26%)	45.240	39.520
Riserva utile tassata ordinariamente	200.000	200.000
Imposta sostitutiva (26% sulla riserva utile)	52.000	52.000
Totale imposte da pagare	123.240	139.520



Per le assegnazioni e le cessioni agevolate ai soci,

- le aliquote **dell'imposta di registro** eventualmente applicabili sono ridotte alla metà
- le **imposte ipotecarie e catastali** si applicano in misura fissa

Le società che si avvalgono delle disposizioni devono **versare l'imposta sostitutiva:**

- per il **60% entro il 30.09.2026**
- il restante **40% entro il 30.11.2026**, mediante F24.

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi

- Le aliquote di imposta di registro e ipo-catastale

Tipologia immobile	Registro	Ipocatastali
• Immobile abitativo in genere	4,5%	€ 50 + € 50
• Immobile “prima casa”	1%	€ 50 + € 50
• Fabbricato destinato all’esercizio di attività commerciale non suscettibile di altra destinazione senza radicale trasformazione e aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione del fabbricati o come pertinenze	2% (*)	€ 200 + € 200
• Terreno agricolo	7,5% (**)	€ 50 + € 50

(\*) In caso di operazione non soggetta ad IVA.

(\*\*) Il socio, coltivatore diretto / IAP, può, al sussistere delle condizioni previste, usufruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria € 200 e imposta catastale 1%).

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI	TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Soggetti che possono effettuare l'operazione	Società di persone e società di capitali	Società di persone e società di capitali che abbiano per oggetto esclusivo o principale la <b>gestione di beni immobili o di beni mobili registrati</b>
Beni	Immobili (tranne strumentali per destinazione)	Immobili (tranne strumentali per destinazione)
	Mobili registrati (non strumentali)	Mobili registrati (non strumentali)
Base imponibile	Valore normale (o corrispettivo) meno il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili è possibile optare per il <b>valore catastale</b>	Valore normale meno il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili è possibile optare per il <b>valore catastale</b>
Imposte	8%	8%
	10,5% per le società di comodo	10,5% per le società di comodo
	13% su riserve in sospensione d'imposta	13% su riserve in sospensione d'imposta
Imposte di registro	Riduzione 50%	Fisse
Scadenza	<b>30/09/2026</b>	<b>30/09/2026</b>
Interruzione quinquennio di possesso	SI	NO

1. Soggetti: **imprenditori individuali**
  2. Scadenza: **entro il 31.05.2026**
  3. Beni oggetto di estromissione: **beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario**
- Si può fruire delle disposizioni agevolate a condizione che:
- i beni siano **esistenti al 31.10.2025 e posseduti al 01.01.2026;**
  - le estromissioni siano essere effettuate **dal 1.01.2026 al 31.05.2026**

## Tassazione:

1. Sulla  **differenza**  tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica **un'imposta sostitutiva** nella misura del:
  - **8%**
2. il **valore normale** può essere determinato su **base catastale**
  - ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86
3. Si può fruire delle disposizioni agevolate a condizione che i **versamenti rateali** dell'imposta sostitutiva siano effettuati, rispettivamente,
  - a) **il 60% entro il 30.11.2026**
  - b) **il 40% entro il 30.06.2027**

# ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRESA IND.

Soggetti che possono effettuare l'operazione	Imprese individuali
Soggetti <u>esclusi</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli esercenti arti e professioni;</li> <li>• le società (vale la disciplina dell'assegnazione agevolata, di cui all'art. 1 c. 31 L. 207/2024);</li> <li>• le imprese individuali cessate alla data del 1.1.2025;</li> <li>• le imprese che hanno ceduto l'azienda in affitto o usufrutto;</li> <li>• le imprese sottoposte a procedure concorsuali;</li> <li>• gli enti non commerciali.</li> </ul>
Beni	Immobili strumentali per natura o per destinazione esistenti al 31.10.2025 (posseduti al 1/1/2026)
Base imponibile	Valore normale meno il costo fiscalmente riconosciuto È possibile optare per l'utilizzo del <b>valore catastale</b>
Imposte	8%
Imposte di registro	No
Scadenza opzione	<b>31/05/2026 (comportamento concludente)</b>
Versamento imposta sostitutiva	<b>30/11/2026: prima rata 60%</b> <b>30/6/2027: seconda rata 40%</b>

Le **assegnazioni, cessioni o estromissioni** possono essere:

- **Soggette ad IVA** con aliquote diverse secondo il tipo di immobili
- **Esentì IVA** ai sensi art. 10, n. 8/bis e 8/ter, D.P.R. 633/1972

**N.B.:** va verificato che siano decorsi i **10 anni** dalla detrazione dell'IVA sia riferita all'acquisto che ai costi incrementativi

- Se sono **trascorsi meno di 10 anni** si renderà necessario valutare se assoggettare ad IVA l'operazione o lasciarla esente IVA, in tale ultimo caso:
  1. **si dovranno riversare i decimi di IVA (art. 19/bis-2, DPR 633/1972) mancanti**
  2. **l'operazione non è rilevante ai fini del pro-rata, se occasionale**

# TASSAZIONE PLUSVALENZE



Le plusvalenze 2026 realizzate su:

**1. beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti** ai sensi dell'art. 87 del TUIR

➤ concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate

**2. cessione d'azienda**

➤ sono tassate in 5 quote annuali di pari importo se l'azienda è **posseduta da almeno 3 esercizi**

**3. Cessione diritti utilizzo Atleta nelle società sportive professionistiche**

— **Possibile rateazione fino a 5 rate se i diritti sono stati posseduti per almeno 2 anni**

# **AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE**

## Affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta

L'affrancamento interessa:

1. i **saldi attivi di rivalutazione non affrancati**
  2. le **riserve e i fondi in sospensione d'imposta**
- presenti nel bilancio d'esercizio in corso al **31/12/2024**
  - che residuano al termine dell'esercizio in corso al **31/12/2025**

Le **riserve** o i **fondi** sono detti “*in sospensione*” in quanto


- **l'imposizione fiscale in capo alla società ed ai soci è sospesa e rinviata al momento della loro distribuzione**  
ovvero al verificarsi di uno dei presupposti previsti dalla norma che determinano il venir meno del regime di sospensione (cfr. Circ. MEF 04/12/95 n. 310)

## L'affrancamento:

- A. può essere **totale o parziale**
- B. si perfeziona con **l'indicazione nella dichiarazione dei redditi** dei dati e degli elementi per la determinazione del relativo tributo
- C. si conclude mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva pari al 10%**
  - a) è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al **31/12/2025**
  - b) è **sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP
  - c) è **pagata** obbligatoriamente in **4 rate annuali** scadenti nel **termine per pagare il saldo** delle imposte sui redditi di ciascun anno


## Effetti dell'affrancamento

1. Consente di “**liberare**” i **fondi e le riserve** che, in tal modo, **perdono lo status di fondi e riserve in sospensione d'imposta**;
2. In caso di **distribuzione** ai soci o di altri utilizzi, le somme in essi accantonate **non sono assoggettate a tassazione in capo alla società**
3. **Società di capitali**: dopo l'affrancamento, in caso di **successiva distribuzione ai soci** dei fondi, delle riserve o dei saldi attivi **affrancati**, la tassazione degli stessi avviene esclusivamente in capo ai soci, **secondo le ordinarie regole previste per i dividendi (P.F. tax. 26%)**



## Effetti dell'affrancamento

- Nelle società di persone, a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva del **10%**, si ottiene la liberazione dei fondi, di riserve e dei saldi attivi, con la conseguenza che all'atto della distribuzione, non determinandosi alcun incremento dell'imponibile fiscale in capo alla società, **non si realizza alcuna imposizione fiscale nei confronti dei soci.**



## Riserve non affrancabili

- Le riserve iscritte per effetto di una rivalutazione esclusivamente civilistica, in quanto non possono assumere la qualifica di "riserve in sospensione d'imposta»;
- Le riserve in sospensione d'imposta di società che dall'1.1.2025 hanno adottato il regime della contabilità semplificata, in quanto alla data del 31.12.2024 non residua alcuna riserva in sospensione d'imposta da affrancare (per effetto del passaggio di regime contabile, le riserve concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'anno in cui il contribuente si avvale del regime di contabilità semplificata);
- Le riserve già affrancate;
- Riserva da riallineamento fiscale/civilistico;
- Riserva da affrancamento partecipazioni;
- Riserva da ammortamenti sospesi

## **Circolare n. 14 ASSONIME del 24/06/2025:**

1. unicità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (10%)
2. affrancabili anche le riserve in sospensione d'imposta  
**imputate al capitale sociale**
3. quanto alla base imponibile, si propende per l'assoggettamento a imposta sostitutiva dell'importo della  
**riserva così come risultante dalla contabilità**
4. il momento di perfezionamento dovrebbe considerarsi coincidere con la **presentazione della dichiarazione dei redditi**
5. con un emendamento all'OIC 25, **l'imposta sostitutiva dovrà necessariamente essere imputata alla riserva cui si riferisce**



# AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE

Art. 1, co. 44-45

## Esempio

Una **SRL** ha una riserva in sospensione d'imposta per complessivi **350.000 €**

	Società	%	Senza affrancamento	<u>Con affrancamento</u>
A	Riserva in sospensione d'imposta		350.000,00	350.000,00
B	IRES	24%	84.000,00	
C	IRAP	3,9%	13.650,00	-
D	Imposta sostitutiva affrancamento	10%	-	35.000,00
E	Utile netto	A-B-C-D	252.350,00	315.000,00
F	Ritenute su dividendo distribuito	26%	65.611,00	81.900,00
G	Dividendo netto	E-F	186.739,00	233.100,00
	<b>Carico fiscale</b>	<b>B+C+F</b>	<b>163.261,00</b>	<b><u>116.900,00</u></b>

# AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE

Art. 1, co. 44-45

## ESEMPIO

Una SRL nel bilancio al 31.12.2024 ha iscritte le seguenti riserve in sospensione d'imposta:

- riserva da rivalutazione ex Dl 185/2008 (al netto dell'imposta sostitutiva del 3%, pari a € 19.113) di 637.613 €;
- riserva da rivalutazione ex Dl 104/2020 (al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pari a € 15.045) di 501.546 €.

Tali riserve sono presenti con gli stessi importi anche nel bilancio chiuso al 31.12.2025; **viene affrancata solo la riserva Dl 104/2020 e solo per l'importo di 300.000 €**, con il versamento dell'imposta sostitutiva (10%), in 4 rate costanti, senza interessi, a partire dal 30.06.2026 (scadenza per il versamento del saldo delle imposte 2025, ipotizzando che la società abbia approvato il bilancio nei termini ordinari) e **si perfeziona con l'indicazione dell'opzione in dichiarazione dei redditi, a quadro RQ.**

### SEZIONE VII-B

Affrancamento  
straordinario  
delle riserve

RQ29 Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta

Imponibile

<sup>1</sup> 300.000,00

10%

Imposta

<sup>2</sup> 30.000,00

Prima rata

<sup>3</sup> 7.500,00

# TASSAZIONE DIVIDENDI E PLUSVALENZE FINANZIARIE

## Regola generale dividendi percepiti da SRL/SPA/SAPA:

### 1. società di capitali

- Esente il 95%; **imponibile il 5%** del dividendo

### 2. società di persone

- Esente il 41,86%; **imponibile 58,14%** del dividendo

## Modifiche per delibere adottate dal 01/01/2026:

- **l'esenzione da imposizione parziale** si applica solamente se:
  - A. i soci imprenditori detengono **almeno il 5% del capitale**
  - B. o, in alternativa, abbia un **valore fiscale min. 500K**
- la detenzione va calcolata sia con riferimento alla **detenzione diretta sia tramite società controllate** ai sensi dell'art. 2359 C.c.

Le **modifiche** riguardano:

1. le **SNC/SAS e le persone fisiche in regime d'impresa** (esclusione 41,86%)
2. le **società di capitali** e gli enti commerciali (esclusione 5%)

➤ **In difetto dei nuovi requisiti**, gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia (art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) Tuir) **concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito** dell'esercizio in cui sono percepiti.

- Le modifiche in commento riguardano anche gli artt. 58 e 87 in tema di «*participation exemption*», ovvero le plusvalenze da partecipazione in SNC-SAS-SRL-SPA-SAPA
- Per la verifica della «*participation exemption*» sono necessari:
  1. periodo di possesso almeno 12 mesi
  2. iscrizione della partecipazione fra le imm. finanziarie
  3. residenza fiscale partecipata NO black list
  4. esercizio, della partecipata, di attività commerciale
  5. partecipazione minima del 5% ovvero valore fiscale min. partecipazione 500K
- requisito valido per partecipazioni acquisite dal 01/01/2026 e conseguentemente alienate

# ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Con la **definizione dei carichi pendenti**, i contribuenti possono definire in via agevolata i **debiti pendenti con l'Agenzia della riscossione**

- non solo di natura **tributaria**
- ma anche **previdenziale e amministrativa**

➤ L'agevolazione consiste nell'estinzione del debito **senza pagamento** di:

- interessi
- sanzioni
- interessi di mora
- aggi

➤ **Restano in ogni caso dovuti:**

- le **imposte** ed i **contributi**
- le somme dovute a titolo di rimborso delle **spese esecutive** e di **notifica** della cartella



## Requisito temporale:

- ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2023

## Quali carichi posso estinguere?

1. omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali
  - dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter e agli artt. 54-bis e 54-ter (controlli automatizzati e formali)
2. dall'omesso versamento di contributi INPS (NON da accertamento)
3. multe stradali irrogate dall'amministrazione dello Stato (NO multe polizia locale)
  - solo stralcio di interessi e maggiorazioni di Legge

## Cartelle ESCLUSE:

1. da accertamento di valore ai fini imposta di registro, successione, donazione, ecc.
2. da accertamenti esecutivi,
3. da avvisi di liquidazione,
4. da avvisi di recupero crediti d'imposta,
5. da atti contestazione sole sanzioni
6. da imposte richieste a seguito di contenzioso (i terzi di imposte in pendenza di giudizio)

## Scadenze e termini di adesione

1. Termine di **adesione telematica**:

➤ entro il 30/04/2026

2. Termine di **comunicazione dell'agente** (piano di rottamazione):

➤ entro il 30/06/2026

3. Termine di **pagamento prima o unica rata**:

➤ entro il 31/07/2026

## Dilazione somme

➤ **MAX 54 rate bimestrali** di pari importo (con interessi del 3% annuo dal 1/8/2026), con le seguenti scadenze:

- A. 31/7/2026; 30/9/2026; 30/11/2026;
- B. dalla 4<sup>a</sup> alla 51<sup>a</sup>, rispettivamente, il 31/01, il 31/03, il 31/05, il 31/07, il 30/09 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- C. la 52<sup>a</sup> il 31/01/2035; la 53<sup>a</sup> il 31/03/2035; la 54<sup>a</sup> il 31/05/2035

➔ **rata minima 100 €**

- **Ai debitori che hanno presentato la rottamazione,**
- **nell'area riservata** del sito internet dell'agente della riscossione,
  - **è resa disponibile la comunicazione di adesione**

## Modalità di pagamento

Come per le precedenti rottamazioni, il **pagamento** delle somme dovute può essere effettuato:

1. mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
2. mediante **moduli di pagamento precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, sul proprio sito internet istituzionale;
3. presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**.

## Effetti della domanda

### Dalla presentazione della domanda di adesione:

1. **NON** possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
2. NON possono essere azionate nuove **misure cautelari** (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
3. **i pagamenti delle Pubbliche** Amministrazioni **possono essere erogati**;
4. **il DURC può essere rilasciato**;
5. **sino al 31.07.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli**

## Decadenza dalla rottamazione

**La rottamazione decade se**

- a. NON viene pagata l'unica rata;
- b. oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione;
- c. oppure l'ultima rata.

**NON è prevista:**

- a) la "tolleranza" di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla «rottamazione-quater»
- b) l'insufficiente pagamento.

## Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i **debitori decaduti da precedenti rottamazioni** (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies” (imposte, INPS, avvisi automatizzati/formali)

1. debiti relativi a **carichi affidati all'ADER nel periodo 2000-2017** per:
  - A. definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("**rottamazione**" ex art. 6, co. 2, DL 193/2016);
  - B. definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("**rottamazione-bis**" ex art. 1, co. 5, DL 148/2017);
  - C. definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" ex art. 3, co. 5, DL 119/2018);
  - D. definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("**saldo e stralcio**" ex art. 1, co. 189, L. 145/2018);
  - E. riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("**rottamazione-ter**" e "**saldo e stralcio**" ex art. 16-bis, co. 1 e 2, DL 34/2019)



## Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

2. debiti relativi a carichi **affidati** all'ADER nel periodo 1.1.2000 - 30/06/2022 per:
  - A. definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 ("**rottamazione-quater**" ex art. 1, co. 235, L. 197/2022 );
  - B. riammissione alla "rottamazione-quater"** (art. 3-bis, D.L. n. 202/2024) per i soggetti **che al 31.12.2024 erano decaduti** dalla stessa a causa dell'omesso, insufficiente e/o tardivo pagamento di quanto dovuto

## Condizione per la riammissione dei decaduti:

- alla data del **30.09.2025**, si è determinata l'inefficacia della definizione,

## Al contrario

- se al 30.09.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione
  - NON si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.

Pertanto, i debitori che al 30.09.2025 risultavano **in regola** con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie

## Quantum definibile

- Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati** a titolo di:
  - **capitale** compreso nei carichi affidati
  - rimborso delle **spese per le procedure esecutive**
  - **notificazione della cartella** di pagamento
- Se il debitore (per effetto di precedenti pagamenti parziali), **ha già integralmente corrisposto quanto dovuto**, deve comunque **presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione**
  - le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano **definitivamente acquisite e non sono rimborsabili**

## Contenzioso pendente

- I contribuenti che hanno un **contenzioso pendente relativamente al carico** da definire,
  - **possono accedere** alla definizione **rinunciando al giudizio** che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice
- **L'estinzione del processo** è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione. A tal fine è sufficiente dimostrare:
  - di **avere effettuato il versamento della 1<sup>a</sup> o unica rata** della definizione agevolata, senza dovere necessariamente attendere che il pagamento rateale sia giunto a termine regolarmente
- **L'estinzione del procedimento è dichiarata dal giudice d'ufficio** a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione o della comunicazione dell'agente della riscossione, da parte del debitore ovvero dell'ente impositore che sia parte nel giudizio
- **L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze** di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato

## Regioni e Enti locali

- A Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di **introdurre "autonomamente" alcune tipologie di definizione agevolata** che prevedono l'esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
- L'esercizio di tale facoltà è ammesso **anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.
- In particolare i predetti soggetti possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, al fine di " *assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario* ".
- La definizione agevolata può riguardare:
  - **i tributi disciplinati e/o gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari), ad esclusione dell'IRAP**, delle compartecipazioni e delle addizionali / tributi erariali;
  - **le entrate di natura patrimoniale.**

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 1. Qual è l'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies?

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023 derivanti da omesso versamento di:

- **imposte**, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73; artt. 54-bis e 54-ter, DPR, n. 633/72);
- **contributi** previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- **sanzioni amministrative** irrogate, per violazioni del **Codice della strada**, di cui al D.Lgs. n. 285/92, dalle **competenti Amministrazioni dello Stato** (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies **anche i carichi già oggetto:**

- delle prime tre rottamazioni o del "Saldo e stralcio" per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30.9.2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 2. Quali sono i debiti esclusi dalla Rottamazione-quinquies?

La norma esclude **tutti i debiti diversi dalle fattispecie elencate nella FAQ n. 1.** Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla Riammissione alla Rottamazione-quater, la **norma prevede l'esclusione** di quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento **per i quali, alla data del 30.9.2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.**

### 3. Ho una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?

No. La norma prevede che siano “rottamabili” solo le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del **Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/92, dalle Amministrazioni dello Stato (Prefetture).**

### 4. Nella mia posizione debitoria complessiva ho una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un'altra cartella per un bollo auto, posso aderire alla Rottamazione-quinquies per entrambe?

**No.** La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025, per carichi affidati dagli Enti locali e dalle Regioni.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

**5. Ho un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?**

**No.** La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73; artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72).

In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento non sono ricompresi nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.

**6. Per aderire alla Rottamazione-quinquies devo fare una richiesta?**

**Si,** la Legge n. 199/2025 stabilisce che il contribuente manifesti la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), presentando la domanda di adesione entro il 30.4.2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica sul proprio sito internet .



## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 7. Come posso presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies **utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet**. Sono previste **2 modalità alternative** per presentare la domanda:

- in **area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in **area pubblica** compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

**Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.**

**Se presenti la domanda**

- in **area riservata**, il servizio ti propone esclusivamente i carichi "definibili",
- mentre, **se presenti la domanda in area pubblica**, potrai inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi "definibile".

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

8. Come posso verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies prima di presentare la domanda di adesione?

Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio **in area riservata** sono già **visualizzabili i soli debiti definibili** e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla Rottamazione-quinquies.

Puoi comunque **richiedere anche il Prospetto informativo in area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), **oppure con il form in area pubblica**, allegando in quest'ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.

**Il Prospetto informativo contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo** delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

9. Ho un contenzioso con Agenzie delle Entrate-Riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Posso farlo?

**Sì**, la Legge n. 199/2025 lo consente.

Tuttavia, nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 10. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?

Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:

- **accoglimento** della domanda contenente:
  - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio c/c;
- **eventuale diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Per coloro che **hanno presentato la domanda di adesione in area riservata**, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

**11. Se presento la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall'Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?**

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, **limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili")** della Rottamazione-quinquies:

- **non avvierà nuove procedure** cautelari o esecutive;
- **non proseguirà le procedure** esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte** alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i **debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 nonché per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

**12. Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies?**

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.**

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del **Codice della strada (D.Lgs n. 285/92)** dalle competenti Amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies **si applica limitatamente agli interessi**, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 13. Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?

**Puoi scegliere** come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione. La Legge n. 199/2025 prevede che puoi pagare in un'unica soluzione, entro il 31.7.2026 oppure, in un numero **massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo (in **9 anni**) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

Ciascuna rata **non può essere di importo inferiore a € 100** e, nel caso di pagamento rateale, si applicano **interessi pari al 3% annuo**, a decorrere dall'1.1.2026.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.6.2026 unitamente ai moduli di pagamento.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 14. Come posso pagare le somme dovute per la Rottamazione-quinquies?

**Per pagare sono disponibili i seguenti canali:**

- **Sito istituzionale;**
- **App EquiClick;**
- **Domiciliazione sul c/c secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;**
- **Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:**
  - **sportelli bancari;**
  - **uffici postali;**
  - **home banking;**
  - **ricevitorie e tabaccai;**
  - **sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;**
  - **Postamat;**
- **Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.**

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

### 15. Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento?

La Legge n. 199/2025 prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la "decadenza" dai relativi benefici) in caso di **omesso ovvero insufficiente versamento**:

- della **prima e unica rata** scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31.7.2026);
- di **due rate**, anche non consecutive, o **dell'ultima rata** del piano nel caso di pagamento rateale.

In **caso di inefficacia** della Rottamazione-quinquies, la Legge n. 199/2025 prevede che:

- i **versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto** sulle somme complessivamente dovute;
- **riprendono a decorrere i termini di prescrizione** e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- **i carichi non sono più rateizzabili** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

### 16. In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 15), cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31.7.2026?

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un'unica soluzione, l'omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31.7.2026, **determina l'inefficacia** della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

## FAQ dell'Agenzia Riscossione

**17. In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 15) cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall'ultima?**

Nel caso di pagamento rateale, la Legge n. 199/2025 **concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano** dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, **quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente / parzialmente non pagata.**

Facciamo un esempio:

nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in 3 rate, se il contribuente **versa la prima e la terza rata** (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e **quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.**

Di conseguenza, **configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata**, ciò determinerà, come previsto dalla Legge n. 199/2025, la **decadenza** dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.



## FAQ dell'Agenzia Riscossione

**18. Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?**

La norma prevede che, **una volta presentata la domanda di adesione** alla Rottamazione-quinquies, per i **debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica** rata del 31.7.2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

**Alla stessa data (31.7.2026), le rateizzazioni in corso** relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies **sono automaticamente revocate.**

**19. Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non intendo aderire o non posso aderire, in quanto “non rottamabili”, cosa succede?**

In tal caso, la norma prevede che la **presentazione della domanda** di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, **limitatamente ai “carichi definibili”** che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31.7.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, **per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti** (“non rottamabili”), **potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull'App EquiClick** con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, **oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

## Procedura telematica



### Definizione agevolata

In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

SERVIZI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101 DELLA LEGGE N. 199/2025



### Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinquies"

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.



### Prospetto informativo

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

SERVIZI RELATIVI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA



### Comunicazione delle somme dovute

Visualizza e scarica la copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater e/o precedenti).

## Procedura telematica



### Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinquies"

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.

Codice Fiscale:\*

Procedi

## Procedura telematica

N.B.: i campi con \* sono obbligatori

### Dati Intestatorio dei carichi

Nome:\*

Cognome:\*

Codice Fiscale:\*

Data di nascita: \* (gg/mm/aaaa)

Provincia di nascita:\*

Comune di nascita: \*

VENEZIA

### Domiciliazione

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:


Provincia:\*

Comune:\*

Seleziona

Indirizzo:\*

Cap:\*

Telefono: 

Presso (indicare eventuale domiciliatario):

Casella PEC:

Conferma casella PEC:

### Informazioni di contatto

È necessario inserire un indirizzo e-mail per completare la trasmissione della richiesta. Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata.

e-mail:\*

Conferma e-mail:\*

## Procedura telematica

### Elenco cartelle/avvisi

Di seguito trovi l'elenco delle cartelle/avvisi definibili riguardanti carichi per i quali è possibile accedere all'istituto della Definizione agevolata [i](#). Se vuoi includere nella Definizione agevolata tutti i documenti, clicca sulla voce "Seleziona tutti i documenti". Se invece vuoi scegliere solo alcuni documenti, clicca sulla singola cartella/avviso presente nella colonna "Numero documento" e seleziona, nella maschera proposta, l'intero documento o i singoli carichi.

☐ Seleziona tutti i documenti

	Ambito	Numero documento	Tipo	Totale carico affidato (importi in €)	Scelta effettuata
1	Venezia		Avviso di addebito	3.024,26	0/5
2	Venezia		Avviso di addebito	2.990,69	0/6
3	Venezia		Avviso di addebito	2.084,36	0/4
4	Venezia		Avviso di addebito	2.761,78	0/5
5	Venezia		Avviso di addebito	2.073,38	0/4
6	Venezia		Avviso di addebito	12.076,89	0/8

Record totali 6

## Procedura telematica



**ATTENZIONE:** i documenti sopra riportati possono essere oggetto della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025 (c.d. "Rottamazione-quinquies"), sulla base delle informazioni che sono state fornite dagli enti all'atto dell'affidamento. Eventuali nuove o diverse indicazioni che riceveremo dagli enti creditori, potranno determinare una variazione dei documenti elencati o dei relativi importi.

### Modalità di pagamento : \*

Dichiara altresì di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata con la seguente modalità

☐ Unica soluzione  

oppure

☐ Nel numero massimo di rate previste dalla norma  

oppure

☐ Nel seguente NUMERO DI RATE   

(indicare un numero di rate compreso tra 2 e 53)

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Avanti

Indietro

# MISURE DI CONTRASTO IVA E INDEBITE COMPENSAZIONI

- Introduzione nel DPR 633/1972 **dell'art. 54-bis.1**, che prevede una sorta di liquidazione automatica della omessa dichiarazione IVA
- Anche se non detto espressamente, la liquidazione riguarda la dichiarazione IVA **trasmessa dopo i 90 giorni** quindi **omessa** ai sensi dell'art. 8 del DPR 322/98
- Ai fini della liquidazione, **si considera omessa**
  - anche la **dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione** dell'imposta dovuta



In caso di dichiarazione IVA omessa, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il 31/12 del 5° anno successivo al termine di presentazione, può procedere alla liquidazione dell'IVA annuale, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di:

1. fatture elettroniche emesse e ricevute (trasmesse allo SDI)
2. corrispettivi telematici trasmessi
3. LIPE (comunicazioni liquidazioni periodiche)

Nell'effettuazione della liquidazione

- NON si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione del periodo precedente a quello oggetto di liquidazione
- ma sono scomputati dall'imposta dovuta solo i versamenti effettuati

**L'esito della liquidazione** viene reso noto al contribuente ove vengono richiesti:

1. imposta
2. interessi
3. **sanzione 120%** di cui all'art. 5, co. 1, D.lgs. 471/1997, determinata in base all'imposta liquidata

➤ Se il contribuente **provvede a versare** le somme dovute **entro 60 gg** dalla comunicazione della liquidazione la **sanzione è ridotta a 1/3**

– **NO compensazione F24, NO rateazione**

- Il contribuente, nei 60 gg dalla notifica, può
  - segnalare eventuali dati o elementi *non considerati, o valutati erroneamente*, nella liquidazione
  - *fornire i chiarimenti necessari*,
  - *provvedere al versamento* dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
- Se gli **elementi forniti** dal contribuente portano ad una **diversa determinazione dell'imposta dovuta**,
  - l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente
  - e, dalla data di nuova comunicazione, decorrono i 60 gg per segnalare errori o per pagare

- **Decorsi i 60 gg**, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata,
  - le **somme dovute** per imposta, sanzioni e interessi
  - sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo
- **In caso di iscrizione a ruolo** delle somme dovute, per il relativo pagamento
  - non è ammessa la compensazione mediante il meccanismo «RUOL» (di cui all'art. 31, DL 78/2010)
  - **sono dovute le sanzioni piene**
  - **sono dovuti gli interessi al 4%**

- A regime è previsto un **divieto di compensazione assoluto** per i contribuenti che abbiano **debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta
- **Dal 01.01.2026**, la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione scende da 100.000 a **50.000 euro**
- **Tale divieto non opera se:**
  - **è in essere una dilazione** delle somme iscritte a ruolo;
  - viene **presentata domanda di rottamazione** dei ruoli.
- La **compensazione è vietata anche per l'eccedenza**, quindi ad esempio
  - *se ci sono ruoli per € 70.000 e crediti compensabili per € 80.000,*
  - *non si possono nemmeno compensare i € 10.000 eccedenti,*
  - **senza prima aver pagato il ruolo**

# **RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Nel **2025** è stata introdotta a regime la possibilità di **rideterminare**:

1. il **costo fiscale delle partecipazioni** (negoziato e non)

**Oggetto di rivalutazione:**

- le partecipazioni (negoziato e non) possedute al 01.01 di ciascun anno,

**Termini e condizioni:**

1. **entro il 30/11 di ciascun anno**,
2. **dal 2026**, effettuare il versamento **dell'imposta sostitutiva pari al 21%** (ex 18%)
  - a) con possibilità di rateizzare in 3 rate annuali di pari importo con interessi al 3% sulle rate successive alla prima
3. **asseverazione di una perizia** del valore normale pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, redatta da:
  - Dottori commercialisti ed esperti contabili;
  - Revisori legali;
  - Iscritti ai ruoli camerali (qualsiasi ruolo e non c'è il limite temporale del 30/9/1993)

- Se la **relazione giurata di stima** è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la **relativa spesa**
  - è deducibile dal reddito d'impresa **in 5 quote costanti** nell'esercizio di sostenimento e nei 4 successivi.
- Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno,
  - la **relativa spesa** è portata in **aumento del valore di acquisto** della **partecipazione in proporzione** al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori
- È **preclusa** la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali **non residenti** nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “*participation exemption* - PEX” (art. 68, c. 2-bis Tuir).



Nel **2025** è stata introdotta a regime la possibilità di **rideterminare**:

1. il costo fiscale **terreni edificabili** e con **destinazione agricola**.

**Oggetto di rivalutazione:**

- **i terreni edificabili e agricoli** posseduti al 01.01 di ciascun anno,

**Termini e condizioni:**

1. **entro il 30/11 di ciascun anno**,

2. **aliquota invariata al 18%**

a) con possibilità di rateizzare in 3 rate annuali di pari importo con interessi al 3% sulle rate successive alla prima

3. **asseverazione di una perizia** del valore normale pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, redatta da:

- iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili;
- Iscritti ai ruoli camerali ante 1993 (qualsiasi ruolo e non c'è il limite temporale del 30/9/1993)

# CALCOLI DI CONVENIENZA

Art. 1, co. 144

Quando conviene rivalutare le quote di partecipazione/terreni?

## Presupposto:

Plusvalenza	26%	=	Rideterminazione costo fiscale	21%
-------------	-----	---	--------------------------------	-----

## Esempio 1:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TASSAZIONE	ALIQUOTA	IMPORTO
Valore fiscale iniziale	100	ORDINARIA	26%	$450 \times 26\% = 117$
<b>Valore di mercato</b>	<b>550</b>	AFFRANCAMENTO	21%	$550 \times 21\% = 115,5$
Plusvalenza	450	<b>RISPARMIO</b>		<b>1,5</b>

## Esempio 2:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TASSAZIONE	ALIQUOTA	IMPORTO
Valore fiscale iniziale	100	ORDINARIA	26%	$200 \times 26\% = 52$
<b>Valore di mercato</b>	<b>300</b>	AFFRANCAMENTO	21%	$300 \times 21\% = 63$
Plusvalenza	200	<b>RISPARMIO</b>		<b>-11</b>

# I PER-AMMORTAMENTO

## Soggetti ammessi

### Soggetti ammessi:

➤ **titolari di reddito d'impresa** a prescindere:

- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione
- dal regime contabile (ordinario o semplificato)

CIRC. ADE  
30.3.2017 N. 4

### in regola con:

- il rispetto delle **normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**

## Soggetti esclusi

Sono esclusi dal beneficio i soggetti:

- A. **lavoratori autonomi**
- B. **forfetari**
- C. **imprese agricole**
- D. in liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa;
- E. in concordato preventivo *SENZA* continuità aziendale;
- F. sottoposte alle procedure della crisi d'impresa o di altre normative speciali;
- G. che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle procedure sopra descritte
- H. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001

## Termini

### 1. Arco temporale investimenti:

A. effettuati dal 01.01.2026 - 30.09.2028

B. NO termine lungo ancorato a:

- prenotazione e acconto 20% entro fine anno

### 2. Momento effettuazione investimento:

ART. 109  
TUIR

a. alla data della consegna o spedizione;

b. ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica **l'effetto traslativo** o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale

c. per beni in **leasing**, rileva la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

## Momento effettuazione investimento

INTERPELLO  
N. 34/2024

### Attenzione:

1. la deduzione della maggiorazione deve avvenire in base alle regole fiscali del TUIR
  - a) dipende dal momento di effettuazione dell'investimento e dalla sua entrata in funzione
    - a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene
  - b) se **l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo** a quello di entrata in funzione del bene,
    - la fruizione dell'iper-ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo

## Beni inclusi

La misura è applicabile agli investimenti in:

- A. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli **elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025 interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- B. beni materiali strumentali nuovi finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo (anche a distanza) di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta



## Beni inclusi

### Beni materiali:

1. beni strumentali il cui ***funzionamento è controllato da sistemi*** computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
2. sistemi per ***l'assicurazione della qualità e della sostenibilità***;
3. ***dispositivi per l'interazione uomo-macchina*** e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
4. beni strumentali per ***l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali*** alla trasformazione digitale delle imprese

### Beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

1. software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali

## Beni inclusi

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, la norma agevolativa dispone che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lett. b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, vale a dire:

- A. moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con **un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%**;
- B. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da **celle bifacciali** ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con **un'efficienza di cella almeno pari al 24%**

## Interconnessione

- Gli investimenti in beni materiali e immateriali sono agevolabili se "**interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura»

Affinché un bene possa essere definito "interconnesso" è necessario che:

- A. **scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni** per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute
- B. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di **standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti**

## Produzione e destinazione beni

I beni:

- A. devono **essere prodotti** in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
- B. devono **essere destinati** a strutture produttive ubicate in Italia

*Relativamente all'autoproduzione / autoconsumo di energia da **fonte solare**, sono ammissibili **esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che abbiano le stesse caratteristiche di quelli previsti per il piano transizione 5.0***

## Beni esclusi

La maggiorazione del costo NON si applica:

- A. agli investimenti che beneficino del **credito d'imposta 4.0/5.0** per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati, ai sensi dell'art. 1, c. 446 L. 207/2024, **dal 01.01.2025 al 31.12.2025**,
  - B. ovvero **entro il 30.06.2026** a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di **acconto, almeno il 20% del costo**
- Ne consegue che:
- gli investimenti **prenotati nel 2025** e validamente “incardinati” nel **vecchio regime** restano agganciati al credito d'imposta, anche se non effettivamente incassato
  - tesi restrittiva circ. **AdE 8/E/2019**

## Aliquote e base di calcolo

- Le **aliquote di maggiorazione** sono previste in misura differenziata in base all'ammontare dell'investimento, ovvero:
  - **180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
  - **100%** per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
  - **50%** per investimenti da 10 a 20 milioni di euro.
- La **base di calcolo** dell'iper-ammortamento:
  - ➔ **costo storico** al netto delle altre sovvenzioni o **contributi** ricevuti a qualsiasi titolo per i medesimi costi
  - ➔ per gli investimenti in **leasing**, rileva il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni (solo quota capitale)

## Modalità di calcolo

- L'agevolazione si struttura come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini **IRES e IRPEF** (non IRAP)
- La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via **extracontabile** e che va fruita:
  - A. **per quanto riguarda l'ammortamento** dei beni di cui all'art. 102 del TUIR, in base ai **coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88**, **ridotti alla metà per il primo esercizio** per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR;
  - B. **per quanto riguarda il leasing**, in un periodo "**non inferiore alla metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito" dal DM 31.12.88, in base all'art. 102 co. 7 del TUIR

**In pratica, la deduzione viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento, in proporzione alle quote stanziare e dedotte.**

## GSE

Il decreto MIMIT ha disegnato un **iter burocratico rigoroso** che prevede:

1. **comunicazione preventiva:** prima di iniziare, l'azienda deve informare il GSE (Gestore Servizi Energetici) sull'entità e la natura dell'investimento programmato;
2. **comunicazione di conferma:** entro 60 giorni dalla validazione della prima pratica, va dimostrato il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del valore del bene;
3. **comunicazione di completamento:** al termine dei lavori (e comunque entro il 15/11/2028), si inviano i dati definitivi e la documentazione tecnica



## Perizia

- È obbligatoria una perizia tecnica asseverata redatta da **ingegneri o periti industriali iscritti all'albo** (o agronomi per il settore agricolo)
  - La perizia deve certificare sia i requisiti tecnologici del bene, sia l'effettiva integrazione nel sistema informativo aziendale (il requisito dell'interconnessione)
- Per **investimenti inferiori a 300.000 euro**, è ammessa una semplificazione tramite **dichiarazione del legale rappresentante**, ferma restando la responsabilità penale in caso di falso.
- Parallelamente, è richiesta una **certificazione contabile** rilasciata da un **revisore legale** che attesti il reale esborso finanziario

## Esempio modalità di calcolo

- Investimento allegato VI: 10.000 €
- Coefficiente amm.to civile e fiscale: 20%
- Maggiorazione costo acquisto: 180%
- **Costo maggiorato: 18.000 €**

ANNO	AMM.TO CIVILE	AMM.TO FISCALE	VARIAZIONE FISCALE
2026	1.000	1.000	1.800
2027	2.000	2.000	3.600
2028	2.000	2.000	3.600
2029	2.000	2.000	3.600
2030	2.000	2.000	3.600
2031	1.000	1.000	1.800
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>Totale deduzioni</u></b>		<b><u>28.000</u></b>	

## Esempio modalità di calcolo

- Investimento in leasing: 10.000 € (di cui 8.000 quota capitale)
- Coefficiente amm.to civile e fiscale: 25%
- Durata leasing: 2 anni (pari al 50% della durata minima DM 31.12.88)
- Maggiorazione costo acquisto: 180%
- **Costo maggiorato: 14.400 €**

ANNO	CANONE LEASING A CONTO ECONOMICO	CANONE LEASING FISCALE	VARIAZIONE FISCALE
2026	4.000	4.000	7.200
2027	4.000	4.000	7.200
<b>TOTALE</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.400</b>
<u>Totale deduzioni</u>		<u>22.400</u>	

## Cessione del bene

- Le cessioni dei beni agevolati **nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione** ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la **decadenza** dalla stessa
- Se, nello stesso periodo d'imposta della cessione, l'impresa **sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo** avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori
  - **NON viene meno la fruizione delle residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate
- Nel caso in cui il costo dell'investimento sostitutivo sia **inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**,
  - la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue **fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**

## Altre disposizioni

- La maggiorazione è **cumulabile** con altre agevolazioni pubbliche nazionali ed europee,
  - a condizione che non coprano le medesime quote di costo e che non comportino il superamento del costo sostenuto
- La determinazione **dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026** è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sull'iper-ammortamento
- Qualora la deduzione da iper-ammortamento sia tale da generare una **perdita fiscale**, quest'ultima
  - dovrebbe essere **deducibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR (artt. 8 e 84 del TUIR)**.
- Il **MIMIT** dovrà pubblicare modalità e termini di invio delle comunicazioni attraverso piattaforma **GSE**

# **BLOCCO PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro**, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro**
- Per gli esercenti arti e professioni non c'è più la soglia di 5.000 euro, sia per la verifica sia per l'entità del ruolo

Pertanto:

- A. il blocco dei pagamenti si attiva quindi per **qualsiasi ruolo**, anche non di natura tributaria
- B. la  **differenza** (tramite **compensazione**) sarà **versata all'Agente della Riscossione** al fine di "saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento
- Le novità si applicano ai **pagamenti** delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero **disposti dal 15.06.2026**

# COLLEGAMENTO RT-POS

**PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE  
N. 424470 DEL 31.10.2025**



## Collegamento registratore telematico - POS

### Soggetti:

- **tutti i soggetti passivi IVA** tenuti ad effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

### Decorrenza:

- **dal 01.01.2026**

### Obbligo:

- dovranno garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento)

## Come fare il collegamento?

- il collegamento tra gli apparecchi dovrà essere assicurato mediante un **abbinamento “logico”** tra i dati identificativi dei registratori telematici/Server RT e i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico
- l'abbinamento **andrà effettuato accedendo a un servizio web** che verrà reso disponibile nell'area riservata del **portale Fatture e corrispettivi**, indicativamente all'inizio del mese di **marzo 2026**
  1. accesso con **SPID, CIE, CNS oppure intermediario abilitato**
  2. **abbinamento matricola RT con matricola POS**
    - l'AdE metterà a disposizione le matricole POS comunicate dalle Banche per ogni esercente
  3. **indicazione unità locale dove sono utilizzati gli strumenti**

## Termini:

- A. **strumenti già operativi al 31.01.2026**, il collegamento andrà effettuato **entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web** nell'area riservata
- B. **strumenti operativi dopo il 31.01.2026**, il collegamento andrà effettuato:
  - a. a partire **dal 6° giorno del 2° mese successivo** alla effettiva disponibilità dello strumento
  - b. ed entro **l'ultimo giorno lavorativo del 2° mese successivo**

## Modalità di emissione scontrino:

1. la memorizzazione dei dati di pagamento deve avvenire al **momento della registrazione dell'operazione di vendita o prestazione**,
  - **riportando** nel documento commerciale **le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare**
  - **già in vigore dal 1.1.2026**
2. la **trasmissione deve avvenire in forma aggregata** in conformità alle specifiche tecniche già in vigore in materia di invio dei corrispettivi
  - **dati POS e dati RT devono «viaggiare» insieme**

## Sanzioni:

1. **100 euro** di cui all'art. 11 co. 2-quinquies del D.lgs. 471/97, si applica **anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici**
2. **da 1.000 a 4.000 euro** di cui all'art. 11 co. 5 del D.lgs. 471/97, prevista per l'omessa installazione dei registratori telematici, si applica **anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici**

Si tratta di una misura volta a **contrastare l'evasione fiscale**, facilitando i controlli su eventuali **incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi**

# DECRETO MILLEPROROGHE

**DL 200/2025**

➤ **Rinvio al 30.09.2026** della possibilità di svolgere **assemblee a distanza** con le stesse modalità consentite durante l'epidemia da COVID-19 per:

1. società non quotate (SPA, SAPA, SRL, SRLS)
2. società quotate

## Modalità:

- consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo **mediante strumenti di telecomunicazione, *pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità***
- il voto può essere espresso in **via elettronica** o per corrispondenza
- si può svolgere l'assemblea **senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico;**

- La finanziaria 2024 ha introdotto **l'obbligo** di stipula di **assicurazioni** contro i danni da **calamità naturali e eventi catastrofici**

## Soggetti obbligati:

1. **tutte le imprese**, sia con sede legale in **Italia** che ad imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia,
2. tenute all'iscrizione in **Camera di Commercio**

## Soggetti esclusi:

1. imprese agricole
2. liberi professionisti



## La polizza deve:

1. riguardare i beni di cui all'articolo 2424, co. 1, sezione Attivo, **voce B-II, numeri 1), 2) e 3)**, del codice civile (**terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e comm.**)
  - i. l'obbligo assicurativo concerne i **beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni
2. **coprire i danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**

➤ **Rinvio al 31.03.2026** dell'obbligo di stipula delle polizze catastrofali SOLO per micro e piccole imprese:

- 1. turistico ricettive**
- 2. somministrazione alimenti e bevande**
- 3. pesca e acquacoltura**

## Sanzioni:

➤ *dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto **nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche**, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*

# DECRETO CORRETTIVO IRPEF-IRES

**D.LGS 192/2025**

- Secondo tale principio, valgono i criteri di «**qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle voci di bilancio previsti dai Principi Contabili Nazionali**» emanati dall'OIC
- Tale principio consente di **recepire anche ai fini fiscali** la rappresentazione in bilancio di alcune poste
- Costituisce un tentativo di **riduzione della discordanza tra utile civilistico e imponibile fiscale**
- L'obiettivo della derivazione rafforzata è infatti quello di semplificare il sistema fiscale, allineandolo maggiormente alle regole contabili, e promuovere un **approccio sostanzialistico nella rappresentazione economico-patrimoniale**
- Si differenzia dalla derivazione semplice che prevede un doppio binario di determinazione del reddito civilistico e del reddito imponibile

- Già il D.lgs. 192/2024 (riforma IRES-IRPEF) aveva concesso l'applicazione della **derivazione rafforzata** anche alle **micro imprese**
  - che redigevano il **bilancio in forma ordinaria**
- Il D.lgs. 192/2025 estende tale possibilità anche alle **micro imprese** che redigono il bilancio **in forma abbreviata già per i bilanci 2025**
  - per coloro che redigono il bilancio in forma «micro», è applicabile esclusivamente la **derivazione semplice**

Per i soggetti che:

1. adottano il principio di **derivazione rafforzata**
2. sottopongono il bilancio per **obbligo a revisione legale**,

viene riconosciuta:

- la **rilevanza fiscale dei componenti di reddito** imputati in bilancio **nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa** con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore

Requisito oggettivo:

- si tratta di **errori diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti**

## Requisiti temporali:

1. la correzione deve essere effettuata “entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo”
2. “**entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza**”.

# DECRETO SEMPLIFICAZIONI

LEGGE 182/2025



## Azione di riduzione:

- con l'azione di riduzione, il legittimario ottiene la **restituzione del bene donato dal donatario**
- se il bene è gravato da **pegni o ipoteche** costituiti dal donatario, in conseguenza del minor valore del bene:
  - il donatario è **obbligato a compensare in denaro i legittimari** nei limiti in cui è necessario per **integrare la quota ad essi riservata**
- Tale norma vale per:
  1. beni immobili
  2. beni mobili registrati
  3. beni mobili non registrati

## Azione di riduzione contro i terzi

- In caso di decesso di un soggetto che aveva effettuato in vita una o più donazioni, i legittimari (coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti) potevano chiedere la **restituzione** del bene:
  1. **sia nei confronti del donatario**
  2. **sia nei confronti dei suoi aventi causa**, entro i 10 anni successivi alla morte
- Il **nuovo art. 563 c.c.** prevede che **l'azione di riduzione non pregiudica i terzi** a cui il donatario ha **alienato gli immobili donati a titolo oneroso**
  - **fermo restando l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari** per quanto necessario a integrare la quota di legittima

- Quindi, in caso di donazione, il legittimario potrà:
  1. chiedere la **restituzione del bene al donatario**
  2. se il bene è stato alienato, **ricevere dal donatario una compensazione in denaro**
- Se il donatario è incapiente:
  1. se l'alienazione è avvenuta **a titolo gratuito**, i terzi potrebbero comunque essere chiamati a compensare in denaro i legittimari
  2. se l'alienazione è avvenuta **a titolo oneroso**, i terzi sono salvi